

R.G. N. 19447/2019



TRIBUNALE DI BOLOGNA
Quarta Sezione Civile

La Quarta Sezione Civile del Tribunale di Bologna, in composizione collegiale, riunita nella Camera di consiglio del 23 aprile 2020 alla presenza dei Magistrati:

Dott. Fabio FLORINI (Presidente)
Dott.ssa Anna Maria ROSSI (Giudice)
Dott.ssa Rita CHIERICI (Giudice relatore)

a scioglimento della riserva assunta in sede di verbale di udienza del 05.03.2020, all'esito delle memorie successivamente depositate dalle parti nei termini stabiliti, udito il Giudice relatore, ha pronunciato il seguente

DECRETO

nella causa di opposizione allo stato passivo ex art. 98 L.F. recante **R.G. N. 19447/2019**, promossa da:

AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE, in persona del Direttore Regionale e Procuratore Speciale Dr. Piergiorgio IODICE, con il patrocinio dell'Avv. Fabio FRABETTI

parte opponente

nei confronti di

FALLIMENTO LUIGI S.p.a., in persona del curatore allimentare Dr. Mattia BERTI, con il patrocinio

parte opposta

Con ricorso ex artt. 98-99 L.F. iscritto il 22.11.2019 e ritualmente notificato, l'Agenzia delle Entrate Riscossione proponeva opposizione al decreto comunicato in data 28.10.2019 con cui il Giudice delegato, confermando il progetto predisposto dal curatore fallimentare, aveva escluso dallo stato passivo del fallimento LUIGI S.p.a. i crediti di € 371.123,26 e di € 409.641,70 (così per complessivi € 780.764,96) vantati dalla ricorrente, di cui la stessa aveva



richiesto l'insinuazione tardiva in via privilegiata ex art. 9 co. 5 D.L.vo n. 123/1998, con istanze rispettivamente rubricate ai nn. 00126 e 00127.

Il decreto ammetteva la ricorrente al passivo per le somme di € 1.522,11 in prededuzione con privilegio speciale, nonché per € 950,74 ed € 935,52 in chirografo, importi questi che non attengono alla presente opposizione.

Risulta dalle difese delle parti che il credito vantato nei confronti del Fallimento dall'AGENZIA deriverebbe dall'escussione – dopo il fallimento - di Mediocredito Centrale (per conto della quale l'AGENZIA ha agito, quale mandataria); detto istituto avrebbe pagato alla finanziatrice Banca Sistema S.p.a. una parte della somma dalla stessa erogata in favore della società LUIGI S.p.a.; tale finanziamento era infatti garantito (nella misura dell'80% dell'importo complessivo) da Mediocredito Centrale, quale ente gestore del Fondo Pubblico di Garanzia per conto del Ministero dello Sviluppo Economico, nell'ambito degli interventi di sostegno pubblico all'economia, ai sensi dell'art. 2 co. 10 lett. a) L. n. 662/1996. In tal modo, Mediocredito Centrale avrebbe acquisito, ai sensi degli artt. 1203 c.c. e 2 co. 4 D.M. 20.6.2005, il diritto di surrogarsi al finanziatore originario, Banca Sistema S.p.a., per aver estinto (in parte) il credito di quest'ultima verso il debitore principale.

Ma nel caso di specie il creditore originario, Banca Sistema S.p.a., aveva svolto tempestivamente domanda di ammissione allo stato passivo del Fallimento, ai sensi dell'art. 93 L.F., per l'intero credito erogato, ed era stato ammesso al passivo in via chirografaria.

Il Giudice Delegato rigettava la domanda di ammissione allo stato passivo presentata dall'AGENZIA, *“in quanto il creditore principale, Banca Sistema, risulta ammesso per gli stessi crediti con rango chirografario e non è stato integralmente soddisfatto, sicché non è possibile allo stato né la surroga (che comunque dovrebbe essere svolta nelle forme di cui all'art. 115 l.f.) né l'esercizio del diritto di regresso da parte del garante in forza degli articoli 61-62 l.f.; in ogni caso non spetterebbe il privilegio invocato, atteso che: esso non è applicabile alle prestazioni di garanzia; difetta tanto il riferimento del finanziamento alle finalità del d.lgs 123/1998 quanto la revoca del beneficio da esperire comunque prima dell'apertura del concorso; ed ogni caso l'avvenuta ammissione del debitore principale per titolo chirografario osta tanto alla surrogazione del garante quanto a maggior ragione alla sua ammissione per titolo di regresso, con un rango differente da quello già ammesso”*.

Nel ricorso l'opponente chiedeva l'ammissione del credito insinuato allo stato passivo, quale destinatario finale del depauperamento patrimoniale connesso all'estinzione dell'obbligazione, in forza della surrogazione al creditore originario; insisteva nel riconoscimento del privilegio generale ante primo grado, ai sensi degli artt. 24 co. 33 L. 449/97, 9 co. 5 D.L.vo n. 123/1998, 8 bis L. n. 33/2015, sulla base di una interpretazione estensiva e sistematica della norma di cui all'art. 9 co. 5 D.L.vo n. 123/1998, pur non richiamata dall'art. 2 co. 100 L. n. 662/1996,



considerando che tra gli interventi agevolativi previsti sono ricomprese le concessioni di garanzia ex art. 7 co. 1 D.L.vo n. 123/1998.

Nella memoria di costituzione il Fallimento LUIGI S.p.a. deduceva che l'AGENZIA aveva erroneamente formulato nella domanda di ammissione al passivo, e poi nell'opposizione, la richiesta di essere sostituita a Banca Sistema S.p.a. nel diritto di partecipare al concorso, già accertato nello stato passivo delle domande tempestive; evidenziava che, al contrario, la surrogazione nelle ragioni dei creditori già ammessi può avvenire solo nelle forme di cui all'art. 115 co. 2 L.F., che prescrivono una richiesta presentata dall'interessato nei confronti del curatore, anziché del giudice; osservava che la comunicazione a mezzo pec della domanda avrebbe potuto essere considerata come richiesta a procedere alla rettifica di cui all'art. 115 L.F., ma comunicando il progetto di stato passivo il Curatore aveva espresso un diniego a tale richiesta, con un atto che avrebbe dovuto essere oggetto di reclamo nei confronti del GD, ai sensi dell'art. 36 co. 1 L.F., entro otto giorni dalla comunicazione, il cui provvedimento è ricorribile avanti al Tribunale ai sensi degli artt. 36 co. 2, 26 L.F.. A parere di parte opposta, poiché il reclamo non è stato proposto, il diniego del curatore di procedere a rettifica sarebbe divenuto definitivo, con conseguente inammissibilità dell'opposizione.

Inoltre, il Fallimento sosteneva che il privilegio di cui all'art. 9 co. 5 D.L.vo n. 123/1998 non era dovuto, spettando ad un credito dello Stato e non già a quello di un soggetto privato (come Mediocredito Centrale), benché istituito con la finalità di agevolare le iniziative economiche intraprese.

In ogni caso, parte opposta eccepiva il difetto di allegazione e di prova dei fatti posti dall'Agenzia a fondamento della domanda.

Si ritiene che la domanda della ricorrente sia inammissibile e infondata e debba pertanto essere respinta.

Innanzitutto, l'AGENZIA non ha allegato le circostanze relative alle procedure e modalità di erogazione del finanziamento da parte della Banca Sistema S.p.a. alla società LUIGI S.p.a., con la garanzia di Mediocredito Centrale, né quelle riguardanti l'avvenuto rimborso (parziale) del finanziamento, da cui possa evincersi l'esatto titolo della pretesa. Si rileva, al riguardo, che la domanda di ammissione allo stato passivo reca, quale unico riferimento alla causale del credito, la dicitura "per tributi vari ed accessori di legge" (doc. 3), che appare incompatibile con la prospettazione contenuta nella domanda; il ricorso ex artt. 98-99 L.F. non contiene poi alcuna specifica allegazione in ordine ai concreti presupposti della pretesa, che si deducono, solo in termini generali ed astratti, dalle argomentazioni esposte in diritto nelle osservazioni al progetto di stato passivo depositate nel corso della procedura fallimentare (doc. 5).

Non è dato conoscere nemmeno se l'erogazione del finanziamento sia stata effettivamente rivolta allo sviluppo di attività produttive in essere, anziché a



favorire la formazione di realtà imprenditoriali soltanto potenziali o comunque future, poiché in tale ultimo caso non troverebbe applicazione la disciplina di cui al D.L.vo n. 123/1998 (Cass. civ. n. 3335 del 2.03.2012).

Pertanto, le contestazioni svolte da parte opposta, circa il difetto di allegazione del ricorso, appaiono fondate.

In diritto, si ritiene in ogni caso inammissibile la domanda di insinuazione allo stato passivo proposta dall'AGENZIA, in via di surrogazione rispetto al soggetto che originariamente ha erogato il finanziamento al debitore poi fallito.

Nel caso di specie risulta che il creditore originario, Banca Sistema S.p.a., si è insinuato al passivo in via chirografaria e per l'intero importo del credito corrispondente al finanziamento erogato al debitore principale, garantito da Mediocredito Centrale solo nella misura dell'80 %.

Pertanto, il decreto del Giudice Delegato deve essere confermato, in quanto, a prescindere dalla questione procedurale connessa all'inosservanza dell'art. 115 L.F., in base all'orientamento consolidato della Suprema Corte il coobbligato (fideiussore) del debitore principale fallito per insinuarsi al passivo, in via di regresso o in virtù di surrogazione, dopo il pagamento effettuato successivamente alla dichiarazione di fallimento, deve dimostrare, ai sensi dell'art. 61 co. 2 L.F., il carattere integralmente satisfattivo delle ragioni creditorie, non essendo rilevante un pagamento parziale, pur se idoneo ad estinguere l'obbligazione del *solvens* (Cass. civ., Sez. I, 17/10/2018, n. 26003).

Infatti, si è evidenziato che *“Il principio della cristallizzazione della massa passiva non impedisce, di regola, la sostituzione del credito spettante, in via di surrogazione o regresso, al coobbligato solidale, il quale abbia pagato in data successiva alla dichiarazione di fallimento del debitore principale, operando il pagamento come causa estintiva del credito vantato da quest'ultimo nei confronti del debitore principale, con la conseguente esclusione di qualsiasi duplicazione di crediti; ne deriva quindi che il coobbligato non è tenuto ad insinuare al passivo il proprio credito con riserva, potendo farlo valere in sede fallimentare con l'ordinaria istanza di ammissione, tempestiva o tardiva. Tuttavia, è inammissibile la surrogazione, allorché il pagamento effettuato dal coobbligato o dal fideiussore non risulti interamente satisfattivo della pretesa del creditore, ostando a ciò l'art. 61, comma 2, l. fall., il quale costituisce una norma speciale che introduce un'eccezione al principio dell'opponibilità al creditore comune dei pagamenti parziali ricevuti, e, nel subordinare l'esercizio dell'azione di rivalsa alla condizione che il creditore comune sia stato soddisfatto per l'intero credito ove il pagamento sia effettuato successivamente alla dichiarazione di fallimento, detta una disposizione applicabile non solo all'azione di regresso, specificamente contemplata dalla norma in esame, ma anche a quella di surrogazione, posto che, ai fini dell'ammissibilità tanto della surrogazione, quanto del regresso, ciò che rileva non è la circostanza che attraverso il pagamento il coobbligato abbia totalmente assolto la propria obbligazione, ma che l'adempimento risulti integrale <<ex parte creditoris>>, cioè idoneo ad estinguere la pretesa che il creditore*



comune abbia insinuato o possa insinuare al passivo del fallimento.” (Cass. civ. sez. I, 01/03/2012, n. 3216).

Pertanto, alla luce di tali principi, la domanda di insinuazione del credito avanzata dall'AGENZIA ricorrente appare inammissibile, oltre che infondata, cosicché il ricorso ex artt. 98-99 L.F. deve essere respinto.

Le spese di lite sono a carico della parte soccombente, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., e vengono liquidate come in dispositivo, in conformità ai valori medi dei parametri previsti nelle tariffe forensi di cui al D.M. n. 55/2014, con esclusione dei compensi contemplati per la fase istruttoria, che non ha avuto luogo, e con riduzione del 30 % di quelli riguardanti le altre fasi, tenuto conto dell'attività effettivamente svolta e della natura ed entità delle questioni trattate.

P.Q.M.

Il Tribunale di Bologna in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto dall'opponente ex art. 98 L.F., ogni ulteriore domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così decide:

- respinge l'opposizione proposta dall'AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE nei confronti del Fallimento LUIGI S.p.a.;
 - condanna l'AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE alla refusione, in favore del Fallimento LUIGI S.p.a., delle spese di lite, che liquida in complessivi € 5.000,00 per onorari, oltre IVA, CPA e 15 % per spese generali.
- Così deciso nella Camera di Consiglio del 23 aprile 2020.

Il Presidente

Dott. Fabio FLORINI

Il Giudice relatore

Dott.ssa Rita CHIERICI

